

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 072/CFA

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 dicembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD ATLETICO CASTELFRANCI 1983 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 458/646 PFI 16-17 GP/MB/MM DEL 14.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Atletico Castelfranci 1983 di Castelfranci (AV), riduce la sanzione dell'ammenda in € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' US CASTELVETRO INCROCIATELLO AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA;
- AMMENDA DI € 300,00;

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1696/1014 PFI 16-17 MB/GR/PP DEL 4.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lombardia - Com. Uff. n.18 del 19.10.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Castelvetro Incrociatello di Castelvetro Piacentino (PC). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. BAÙ FRANCESCO E DELLA SOCIETÀ SACILESE CALCIO SSD ARL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11680/507 PF 16/17 MB/GP/GB DEL 21.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 26/TFN del 16.11.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD BARLETTA 1922 AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 500,00;
 - OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE UFFICIALI DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA A PORTE CHIUSE;
- INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2694/1079 PFI 16-17 CS/GB DEL 6.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 40 del 7.12.2017)**

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Barletta 1922 di Barletta (BR), ridetermina la sanzione nella sola disputa di 3 gare ufficiali del campionato di competenza a porte chiuse. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INFONDATEZZA DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ASD MOBILIERI SUTRIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 986/920 PFI 16/17 MB/GR/PP DEL 28.7.2017 [Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Friuli – Venezia Giulia – Com. Uff. n. 42/TFT del 19.10.2017]

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e infligge le sanzioni dell'ammenda di € 1.200,00 e della disputa di 2 gare a porte chiuse.

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR (GIÀ ASD MADREPIETRA DAUNIA) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. TODARO VINCENZO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S.;

- AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1059/1134 PF 16-17 GC/AS/AC DELL'1.8.2017 [Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 21/TFN del 24.10.2017]

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Fulgor (già ASD Madrepetra Daunia) di Molfetta (BA). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ APD AURORA INDUNO AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMII 1 E 2 C.G.S.;

- INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. MASINI ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL'ART. 7, COMMII 1 E 2 C.G.S.;

- INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. CRISTIAN RABOLINI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL'ART. 7, COMMII 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12203/1084 PF 16-17 MB/GR/PP DELL'11.9.2017 [Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 21 del 2.11.2017]

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società APD Aurora Induno di Induno Olona (VA). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL SIG. DALLE RIVE RINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N.1630/1242 PFI6-17 GP/GT/AG DEL 30.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 25/TFN del 10.11.2017)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Dalle Rive Rino, ridetermina la sanzione in anni 1 di inibizione per violazione del solo articolo 1bis, comma 1 C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso, Prof. Alberto Massera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

9. RICORSO DEL SIG. LAMPITELLI CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMI 2 E 4 DELLO STATUTO F.I.G.C. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N.1392/648 PFI6-17 GP/MB/GB DEL 10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017)

10. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD BORGO FIVE SOCCER AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA;
- AMMENDA DI € 300,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N.1392/648 PF 16-17 GP/MB/GB DEL 10.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 9 e 10, rispettivamente proposti dal sig. Lampitelli Carmine e dalla società ASD Borgo Five Soccer di Orta di Atella (CE), li accoglie e per l'effetto dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 20 dicembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio